

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Relatori: DUILIO e ALBERTO GIORGETTI.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 12 dicembre 2012

ART. 1.

(Oggetto).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Definizioni).

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 3. Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: beni patrimoniali e aggiungere le seguenti: da riscossione crediti e.

2. 100. La Commissione.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Principio dell'equilibrio dei bilanci).

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: indicato, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, come il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. 2. Cambursano.

* * *

Al comma 4, sostituire le parole da: , in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali, dei programmi di investimento, nonché degli altri interventi aventi un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Commissione	Governo

3. 20. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Sostenibilità del debito pubblico).

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 3.

4. 100. La Commissione.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Regole sulla spesa).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, inclusi i trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

1-ter. Il livello massimo della spesa stabilito ai sensi del comma 1-bis vincola la legislazione di spesa successiva, la quale può prevedere, in deroga a detto livello massimo, nuove spese esclusivamente se finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza interna o internazionale.

Commissione	Governo

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis.

5. 20. Calderisi, Bergamini, Moles.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, inclusi i trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Commissione

Governo

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis.

5. 21. Calderisi, Bergamini, Moles.

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: livello con le seguenti: tasso annuo programmato.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: di tale livello con le seguenti: del predetto tasso.

5. 100. La Commissione.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale).

Commissione

Governo

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: recessione economica aggiungere le seguenti: , ivi incluse le gravi crisi finanziarie,

6. 100. La Commissione.

Commissione

Governo

Al comma 2, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) gravi crisi finanziarie.

6. 2. Cambursano.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , sentita la Commissione europea,

6. 20. Bressa.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

Commissione	Governo

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: essere destinati aggiungere la seguente: anche.

9. 100. La Commissione.

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Commissione	Governo

9. 20. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Commissione	Governo

9. 21. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

provvedono all'adempimento degli ulteriori obblighi previsti ai sensi del comma 5 in conformità con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

9. 22. Bressa.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali).

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo le parole: dei comuni, *aggiungere le seguenti:* delle unioni dei comuni e delle altre forme organizzative tra gli stessi.

10. 4. Cambursano.

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per spese di investimento, si intendono quelle che impiegano risorse finanziarie in fattori pluriennali, per acquisire beni e servizi suscettibili di fornire un'utilità economica, soggetti ad ammortamento.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

10. 5. Cambursano.

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali è consentito esclusivamente in presenza di un piano dei pagamenti delle

Commissione	Governo

spese per investimenti che tenga conto della necessità di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della spesa.

10. 6. Cambursano.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge dello Stato sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo straordinario di cui al presente comma, nonché i criteri di funzionamento del contributo al suddetto Fondo.

Commissione	Governo

11. 2. Cambursano.

* * *

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ripartizione del Fondo deve avvenire anche sulla base di una stima delle conseguenze degli eventi eccezionali di cui al comma 2 sulla finanza degli enti.

Commissione	Governo

11. 4. Cambursano.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico).

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo le parole: i comuni aggiungere le seguenti: le unioni di comuni e altre forme organizzative degli stessi.

12. 4. Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzate dall'andamento del ciclo economico.

12. 21. Zeller, Brugger.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Commissione	Governo

12. 3. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di

Commissione	Governo

Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

12. 20. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

ART. 14.

(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

ART. 15.

(Contenuto della legge di bilancio).

Al comma 3, sostituire la parola: rimodulazioni con le seguenti: variazioni compensative.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: rimodulazione con le seguenti: variazioni compensative.

15. 20. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

15. 100. La Commissione.

Commissione

Governo

* * *

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

15. 101. La Commissione.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

Commissione

Governo

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine, le medesime Commissioni, sempre secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari, possono procedere all'audizione di uno o più soggetti.

16. 20. Contento.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

ART. 17.

(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 4.

17. 10. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

17. 11. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Funzioni dell'Ufficio).

Commissione	Governo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: rapporti a richiesta fino alla fine del periodo con le seguenti: analisi e rapporti anche a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.

18. 100. La Commissione.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire le parole: alle risultanze dell'attività con le seguenti: a quelle.

18. 101. La Commissione.

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, con le seguenti: che assicurano l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate, la comunicazione di dati e informazioni e.

Commissione	Governo

18. 20. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

* * *

ART. 19.

(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. — *(Istituzione della commissione bicamerale di controllo sulla finanza pubblica).* — 1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale, composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del

Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, per l'esercizio della funzione di controllo sulla finanza pubblica, sia con riferimento al rispetto dell'equilibrio tra entrate e spese, sia con riferimento alla quantità, qualità ed all'efficacia della spesa.

Commissione	Governo

19. 020. Calderisi, Moles.

* * *

ART. 20.

(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.
* **20. 2.** Contento.
Sopprimerlo.
* **20. 20.** Bressa.

* * *

Commissione	Governo

*Al comma 1, sopprimere le parole: ,
anche in corso di esercizio,*

20. 21. Contento.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

ART. 21.

(Disposizioni transitorie e finali).

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

21. 100. La Commissione.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — *(Clausola di salvaguardia)*. — 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le disposizioni di cui alla presente legge che necessitano di specifiche norme di attuazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione stesse, adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commissione	Governo

21. 021. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — *(Clausola di salvaguardia)*. — 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente

Commissione

Governo

con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

21. 01. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. – (*Clausola di salvaguardia*). – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Commissione

Governo

21. 020. Zeller, Brugger, Nicco.

